

Statuto Pavia di Udine Impresa

TITOLO PRIMO

Capo primo: SCOPO E SEDE

ART. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

I. E' costituita una Associazione, a sensi degli art. 36 e segg. del Codice Civile, sotto la denominazione "Pavia di Udine Impresa".

ART. 2 SEDE

1. L'Associazione ha sede in Pavia di Udine (UD) via Trieste,42.

ART. 3 CARATTERI

1. L'Associazione è apolitica e apartitica e non ha scopi di lucro. Pertanto è esclusa la distribuzione tra i soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, se non imposte dalla legge.
2. Inoltre, in caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentiti gli eventuali organismi di controllo previsti per legge e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 4 SCOPO

L'Associazione ha come scopo: La partnership tra Aziende del territorio del Comune di Pavia di Udine e anche di altri Comuni o Province o Nazioni di qualsiasi tipologia e dimensione esse siano, la partnership è mirata alla promozione, divulgazione, conoscenza delle realtà commerciali/produttive e del Territorio di Pavia di Udine (e non) in ambito Europeo o extra Europeo con qualsiasi mezzo mediatico, eventi, manifestazioni o fiere.

L'associazione è senza fini di lucro e prevede unicamente un eventuale rimborso delle spese che verranno sostenute per l'attività promozionale stessa.

Promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo di terzi.

ART. 5 ATTIVITA' PATRIMONIALE ED ECONOMICA

Le entrate dell'associazione sono date da:

- a) le quote conferite dai soci;
- b) i contributi di enti pubblici e di privati operatori;
- c) le donazioni e i lasciti testamentari;
- d) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

e) il ricavato di eventuali manifestazioni e attività organizzate e pubblicazioni. Le uscite dell'associazione possono riguardare, oltre le spese ordinarie di funzionamento, soltanto spese connesse con le attività di cui al precedente articolo 4.

I singoli soci non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la quota in caso di recesso o di esclusione.

E' vietata qualunque forma, anche indiretta, di distribuzione di utili o avanzi di gestione, fondi o riserve, che dovranno essere reimpiegati per il perseguimento degli scopi associativi.

ART. 6 DURATA

La durata dell'Associazione è indeterminata.

Capo secondo: SOCI

ART. 7 CATEGORIE

1. Fermo il principio della disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed escludendo espressamente la temporaneità del rapporto, i soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) soci fondatori;
- b) soci onorari;
- c) soci ordinari;

2. Tutti i soci in modo uguale godono dei diritti e sono soggetti ai doveri inerenti per legge e per statuto all'Associazione.

3. I soci onorari sono nominati dall'assemblea.

ART. 8 SCIoglimento DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. Costituiscono causa di scioglimento del rapporto associativo:

- a) lo scioglimento dell'Associazione;
- b) le dimissioni del Consiglio Direttivo;
- c) la radiazione;
- d) il recesso del socio.

La risoluzione del rapporto associativo non esonera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi associativi per l'anno in corso.

ART. 9 bis RADIAZIONE (O ESCLUSIONE)

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione; - L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' ammessa la decisione dell'organo direttivo con possibilità di appello entro trenta giorni all'Assemblea e comunque è ammesso ricorso al Giudice ordinario. - Gli associati esclusi o che hanno richiesto il recesso dalla qualifica di socio, o comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere i contributi versati né hanno diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 9 RECESSO

Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto. Il socio recedente non ha diritto di ottenere il rimborso della quota associativa. Il diritto di recesso deve essere esercitato mediante raccomandata con avviso di ricevimento spedita all'Associazione.

ART. 10 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

1. Tutti i soci, esclusi quelli onorari, sono tenuti a corrispondere i contributi associativi nella misura che deve essere determinata dal Consiglio Direttiva entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno successivo.
2. Il socio che non è in regola con i pagamenti non può esercitare i diritti spettantigli come tale; sarà inoltre considerato dimissionario, qualora la mora duri oltre il 31 dicembre dell'anno cui i contributi si riferiscono.
3. I contributi devono essere versati in via anticipata entro la il 30 settembre di ogni anno.
4. I contributi associativi non sono trasmissibili, neppure a causa di morte, né rivalutabili.

TITOLO SECONDO

Capo primo: ORGANI SOCIALI

ART. 11 ORGANI SOCIALI

1. Sono organi sociali:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo.

Capo secondo: ASSEMBLEE

ART. 12 ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci di età maggiore.
2. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
3. Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.
4. Le assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo, il quale deve provvedervi anche su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto per un'assemblea ordinaria; e di un terzo per un'assemblea straordinaria.
5. Nella richiesta devono essere specificati, a pena di inefficacia, l'oggetto o gli oggetti su cui deliberare ed i motivi della richiesta stessa.
6. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

7. Almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea dovranno essere depositati presso la Segreteria dell'Associazione, a disposizione dei soci, gli atti riguardanti gli argomenti posti all'ordine del giorno.
8. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttiva oppure, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti,
9. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
10. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
11. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
12. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare per delega scritta da altro socio, o da un unico Consigliere.
13. Un socio non può rappresentare per delega più di un socio.
14. Di ogni assemblea si dovrà redigere verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori.
15. Tutti i verbali dovranno essere inseriti in un'apposita raccolta cronologica.

ART. 13 ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno e comunque obbligatoriamente almeno una volta all'anno ed entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta dei soci e per una data che non superi i trenta giorni da quella della convocazione stessa.
2. La convocazione deve essere effettuata con pubblicazione dell'avviso affisso nella sede dell'Associazione o se ritenuto opportuno per esigenze di pubblicità del Consiglio Direttiva mediante lettera via posta PEC ai soci aventi diritto al voto almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza.
3. L'assemblea ordinaria delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione e su quant'altro ad essa demandato per legge e per statuto. In particolare è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, in seconda convocazione, da fissarsi almeno un'ora dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
4. L'assemblea ordinaria è competente in merito alle seguenti materie:
 - a) approvazione dei bilanci;
 - b) nomina del Consiglio Direttivo nel numero minimo di 3 (tre) membri e massimo di 8 (otto).
 - c) nomina degli altri Organi sociali;
 - d) approvazione e modificazione dei regolamenti.

5. E' altresì competente per tutte le materie attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione, che non rientrano nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che sono legittimamente sottoposte al suo esame.

ART. 14 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttiva con lettera posta PEC spedita ai soci almeno 7 giorni prima dell'adunanza.
2. La convocazione, ove richiesta dai soci, deve avvenire entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta stessa e per una data che non superi i trenta giorni da quella della convocazione.
3. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di due terzi dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da indicarsi ad almeno un'ora di distanza dalla prima, con la presenza della maggioranza dei soci.
4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - a) approvazione e modificazione dello statuto sociale;
 - b) scioglimento dell'Associazione, modalità di liquidazione e destinazione delle attività residue.

Capo terzo: CARICHE SOCIALI

ART. 15 GRATUITA'

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 16 REQUISITI

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci effettivi trovarsi nelle condizioni richieste dall'art. 4.

Capo quarto: CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 17 COMPOSIZIONE E DURATA

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 ad un massimo di 6 membri.
2. I Consiglieri durano in carica per due anni.

ART. 18 PRESIDENTE

1. Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente, salvo il primo che viene nominato nell'atto costitutivo dell'associazione.
2. Il Consiglio nomina un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente ad ogni effetto nel caso di assenza o di impossibilità temporanea all'esercizio delle funzioni di quest'ultimo.

ART. 19 RIUNIONI

1. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri. Le riunioni saranno tenute nella

- sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
2. L'avviso di convocazione dovrà essere comunicato per lettera via posta PEC almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, per posta PEC almeno tre giorni prima.
 3. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicate le materie da trattare.

ART. 20 COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole dalla maggioranza dei presenti.
2. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
3. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario; le stesse deliberazioni devono essere inserite in un'apposita raccolta cronologica.

ART. 21 COMPETENZA

1. Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione, nonché quelli che gli sono attribuiti dall'assemblea dei soci, fatta esclusione delle materie di competenza dell'assemblea.
2. Il Consiglio può delegare a singoli suoi componenti l'esecuzione delle decisioni prese e nominare commissioni di soci per specifiche funzioni amministrative od attività dell'Associazione.

ART. 22 RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il potere di rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi, nonché quello di firma, spettano al Presidente. Tuttavia il Consiglio per il compimento di singoli atti o la trattazione di singole pratiche può attribuire detti poteri ad altri amministratori.

ART. 23 DIMISSIONI E DECADENZA

1. Le dimissioni del Presidente, la certificata impossibilità definitiva dello stesso ad esercitare le sue mansioni o le dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri comportano la decadenza dell'intero Consiglio, che rimarrà in carica per la sola ordinaria amministrazione sino alla successiva assemblea elettiva, la quale dovrà essere indetta entro trenta (30) giorni dal fatto che comporta la decadenza.
2. La mancata approvazione della relazione tecnico-morale e finanziaria o del bilancio annuale da parte della metà più uno degli aventi diritto al voto può comportare del pari la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo con gli stessi effetti di cui al comma che precede.

TITOLO QUARTO BILANCIO E LIQUIDAZIONE

ART. 24 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e chiude al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio, entro il termine massimo di 120 (centoventi) giorni, deve redigere il bilancio consuntivo ai sensi di legge o, quanto meno, un rendiconto economico e finanziario, con il rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci.

ART. 25 APPROVAZIONE DEL BILANCIO

1. L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo determina la destinazione specifica degli eventuali saldi attivi, che dovranno essere interamente reinvestiti nell'associazione per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4.

ART. 26 ORGANI DELLA LIQUIDAZIONE

1. In caso di liquidazione o di scioglimento dell'Associazione per qualunque motivo, l'Assemblea nomina e può revocare i liquidatori, determinandone i poteri.